



19550 / 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

eu lei

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

FALLIMENTO

Ud. 14/07/2015 - CC

Ca. 19550

R.G.N. 13353/2013

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

ORDINANZA

Rep.

sul ricorso 13353-2013 proposto da:

TREB di Blandino G. & c. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DE LUCA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dr. Santo Di Gati, in Palermo, Rep. 54623 del 16/05/2013 in atti;

- ricorrente -

contro

Curatela del Fallimento GIANO PLASTICA SRL, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102 (studio dell'avvocato VITO NANNA), presso l'avvocato ROBERTO SAVINO FU GIACOMO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 19/04/2013, nel procedimento R.g. 4065/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento iscritto al n. di R.G. 13353 del 2013

“Il tribunale di Bari ha respinto l’opposizione allo stato passivo della s.r.l. fallita Giano Plastica proposta dalla s.a.s. Tre B di Blandino G & C ed avente ad oggetto il mancato riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 3 cod. civ. al credito relativo ad indennità di fine rapporto maturate dalla società opponente all’esito della risoluzione unilaterale del rapporto di agenzia intercorso con la società fallita, nonché l’esclusione dell’indennità di mancato preavviso.

A sostegno della decisione il Tribunale ha affermato che la clausola n. 14.3 del contratto di agenzia del 1/3/2001, specificamente approvata per iscritto prevedeva che la procedura di concordato preventivo, richiesta dalla società successivamente fallita costituiva “circostanza eccezionale che giustifica il recesso senza preavviso”. Il contratto del 2/1/02 prodotto dall’opponente era privo di data certa opponibile alla curatela. Pertanto doveva respingersi l’opposizione.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.a.s. Tre B affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso la curatela fallimentare.

Nei primi due motivi, sotto i due diversi profili del vizio di motivazione e della violazione di legge viene censurato il decreto impugnato per non avere il Tribunale neanche affrontato la questione

relativa alla natura privilegiata delle indennità collegate alla fine del rapporto di agenzia riconosciute in chirografo.

L'esclusione era stata giustificata dalla curatela per la qualità di società commerciale dell'agente ma su questo punto il Tribunale aveva ommesso ogni considerazione. I motivi da valutarsi congiuntamente sono fondati. Pur essendo stato censurato inesattamente il profilo del vizio di motivazione per formale assunzione del parametro normativo ante vigente rispetto all'attuale formulazione che richiede l'omesso esame di un fatto controverso determinante per la decisione, deve rilevarsi che nell'articolazione delle censure è evidente la doglianza relativa all'omessa pronuncia ed all'omessa motivazione su di essa, nonostante la questione formasse oggetto dell'opposizione come riportato nella narrativa del ricorso e nonostante l'esclusione del privilegio fosse stata esaminata nel provvedimento di esclusione.

Al riguardo deve rilevarsi che Il Tribunale avrebbe dovuto affrontare la questione alla luce dei principi elaborati dalle S.U. di questa Corte 27986 del 2013. La sentenza pur risolvendo un contrasto relativo all'applicabilità del privilegio nell'ipotesi in cui l'agente sia una società di capitali, precisa, richiamando la Corte Costituzionale (sentenza n. 1 del 2000 e soprattutto n. 55 del 1996 in quanto relativa all'agente-società di persone) che l'applicabilità del privilegio è collegata all'accertamento in concreto della natura o della prevalenza dell'apporto personale nello svolgimento dell'attività propria dell'agente rispetto al capitale. L'art. 2751 bis cod. civ. secondo quanto affermato dalla citata Corte Cost. n. 55 del 1996, anche alla luce dell'ermeneusi condotta dalle S.U. con la pronuncia da ultimo citata può trovare applicazione anche alle società di persone sempre *“che in tali società l'attività di agente sia direttamente svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul capitale* (Corte Cost. 55 del 1996). Tale

accertamento da escludersi a priori per la peculiare conformazione giuridica delle società di capitali, deve invece essere considerato in concreto nelle società di persone. L'indagine in questione è del tutto assente nel provvedimento impugnato con riferimento alle indennità riconosciute.

Per quanto riguarda invece il terzo e quarto motivo di ricorso relativi al mancato riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso sia in ordine alla natura vessatoria della clausola sia in ordine alla validità ed efficacia del contratto successivo deve rilevarsi l'inammissibilità delle censure per difetto di autosufficienza, non risultando né prodotte, né riprodotte le predette scritture contrattuali. Non vi è, infine, alcuna indicazione relativa alla reperibilità dei documenti nei fascicoli di parte del giudizio di merito.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai primi due motivi".

Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata e che, di conseguenza il ricorso devono essere dichiarati inammissibili i motivi terzo e quarto, accolti i primi due con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito perché si uniformi al principio di diritto desumibile dalla sentenza sopra citata delle S.U. e compia l'indagine omessa così come indicato in motivazione.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibili il terzo e quarto motivo. Accoglie il primo ed il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2015

Il Presidente
(Dr. Vittorio Ragonesi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

30 SET. 2015



Il F...
L... PASSINETTI

Michele...

IL CASO.it